Allegato " A " N. 5586 Rep. e N. 4159 Racc.

Perizia estimativa del patrimonio della

FONDAZIONE ASILO INFANTILE
DON ANGELO MERICI
SEDE: Manerba del Garda (BS) – Via Don Angelo Merici 13-
C.F. 87006290172 PARTITA IVA 00726700982

redatta ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 16 del D.M. del MLPS N. 105 del 15 settembre 2020

FONDAZIONE ASILO INFANTILE
DON ANGELO MERICI
SEDE: Manerba del Garda (BS) – Via Don Angelo Merici 13-
C.F. 87006290172 PARTITA IVA 00726700982

Premessa

Il sottoscritto Dott. Alberto Papa, nato a Brescia il 07.08.1962, Cod. Fisc. PPALRT62M07B157C, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al n. 572/A, nonché nel Registro dei Revisori Legali al n. 43.134 con D.M. 12.04.95 [G. Uff. 31/bis del 21.04.1995], domiciliato in Brescia presso lo Studio sito in Via Aldo Moro 13, ha ricevuto incarico dal Presidente del Consiglio della Fondazione Asilo Infantile Don Angelo Merici , di stimare in via stragiudiziale il valore dell'intero patrimonio alla data del 30.04.2025 della Fondazione stessa (nel seguito, per brevità, anche indicata come Fondazione Merici), con sede a Manerba del Garda (BS) alla Via Don Angelo Merici 13, codice fiscale 87006290172, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) – che prevede obbligatoriamente, nel caso di richiesta di acquisto della personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, la redazione di una relazione di stima da parte di un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili *che ne attesti la sussistenza del patrimonio minimo*.

Notizie sull'Ente

La Fondazione ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento paritario ai sensi della Legge 62/2000 con Decreto Ministeriale n. 174/63 del 3 marzo 2003 ed è una fondazione senza fini di lucro e di ispirazione cristiano-cattolica.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività nel campo dell'istruzione e della formazione, occupandosi oggi esclusivamente dell'istruzione infantile.

Esplicazione del metodo estimativo adottato

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore, d'ora in avanti anche CTS), nel disciplinare l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni del terzo Settore mediante l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha opportunamente provveduto a predeterminare normativamente, in termini meramente quantitativi, la consistenza patrimoniale minima richiesta a tal fine, così superando per

gli ETS la discrezionalità dell'autorità amministrativa nella valutazione dell'adeguatezza del patrimonio al raggiungimento dello scopo.
Detta predeterminazione legale (art. 22, comma 4, CTS) individua la misura minima del patrimonio richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica in euro 15.000,00 per le associazioni ed in euro 30.000,00 per le fondazioni del terzo settore.
Attesa la finalità di questa relazione – ossia stimare il valore del patrimonio al fine di garantire che lo stesso non sia inferiore al minimo legalmente predeterminato – dovranno essere utilizzati i **criteri prudenziali** individuati in Dottrina, riconducibili sostanzialmente ai "**criteri patrimoniali**", senza alcuna stima autonoma di avviamento.

Viene di seguito riportata la situazione patrimoniale della Fondazione Merici al 30/04/2025, quale risulta dalla documentazione contabile succitata:

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 APRILE 2025

ATTIVO		
Immobilizzazioni Immateriali	5.074,52	
Immobilizzazioni materiali	15.967,20	
Immobilizzazioni Finanziarie	-	
totale Immobilizzazioni		**21.041,72**
Crediti verso clienti	4.567,99	
Crediti Diversi	4.807,79	
Crediti tributari	38.034,84	
Liquidità	253.921,99	
Ratei e risconti attivi	-	
totale Attivo Circolante		**301.332,61**
TOTALE ATTIVO		**322.374,33**
PASSIVO		
Fondo di Dotazione-Capitale Sociale	124.000,00	
Riserve facoltative e utili a nuovo	86.154,60	
Perdite esercizi precedenti	- 46.393,27	
Totale Patrimonio Netto		**163.761,33**

Debiti TFR	98.363,31	
Debiti verso fornitori	9.470,31	
Debiti Diversi	29.246,32	
Debiti Tributari	1.355,93	
Ratei e risconti passivi	20.177,13	
Totale Debiti		**158.613,00**
TOTALE PASSIVO		**322.374,33**

Analisi delle componenti patrimoniali attive

Immobilizzazioni immateriali

Si riferiscono ad una licenza di software in corso di ammortamento (€ 46,00) e a manutenzioni e riparazioni straordinarie il cui costo è stato ripatito in più anni (€ 5.028,52).

Immobilizzazioni materiali

Tra le immobilizzazioni materiali vi è la proprietà di un piccolo appezzamento di terreno, con superficie di mq. 549, consistente in un giardino pertinenziale all'immobile di proprietà comunale dove viene svolta l'attività della fondazione. Tale appezzamento di terreno, iscritto al catasto di Brescia al foglio 9, mappale 3776, qualità vigneto, ha un reddito dominicale di euro 7,80 ed agrario 4,39. In bilancio il valore del terreno è pari a zero, non avendo lo stesso autonoma possibilità di collocamento se non pertinenziale ad un immobile di proprietà di terzi.

Le altre immobilizzazioni materiali sono:
Impianti e macchinari
Attrezzature Mobili e arredi
Macchine d'ufficio
Il tutto ad un valore complessivo netto di euro 15.967,20, che si ritiene equivalente al valore di mercato delle stesse.

Crediti verso clienti

Sono iscritti al valore corrente e di mercato pari ad euro 4.567,99.

Crediti diversi

Si riferiscono ad anticipi a fornitori per euro 2.711,00 e ad altri crediti diversi per euro 2.096,79.

Crediti tributari

Evidenziano situazioni creditorie nei confronti dell'erario per Ires, Irap e ritenute subite.

Liquidità

Si riferiscono a: c/c attivo Banca BCC del Garda per € 77.089,62, c/c attivo Banca BTL per euro 174.846,92 e cassa contanti per euro 1.985,45.

Analisi delle componenti patrimoniali passive

Debiti TFR

Rappresenta la posizione debitori per il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti della fondazione.

Debiti verso fornitori

Rappresenta il debito dovuto ai fornitori di beni e servizi per fatture già ricevute e non ancora pagate, nonché per fatture da ricevere per servizi già effettuati a favore della Fondazione.

Debiti diversi

Trattasi di debiti per acconto da clienti per € 1.033,40, debiti per cauzioni per € 1.483,22, debiti verso istituti previdenziali per € 6.483,16, debiti verso dipendenti per euro 16.508,54 e debiti diversi per euro 3.738,00.

Debiti tributari

Si riferiscono a debiti per ritenute da versare per euro 1.355,93.

Ratei e risconti passivi

Si riferiscono a risconti passivi su contributi ricevuti da Enti pubblici, di competenza di periodi successivi alla data di riferimento della presente valutazione di stima.

Conclusioni

In base a quanto sopra indicato, la situazione patrimoniale alla data del 30/04/2025, è così riassunta

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	21.041,72	Debiti	138.435,87
Crediti	47.410,62	Ratei e risconti passivi	20.177,13
Disponibilità liquide	253.921,99	TOTALE PASSIVO	158.613,00

		PATRIMONIO NETTO	**163.761,33**
TOTALE ATTIVO	322.374,33	TOTALE A PAREGGIO	322.374,33

Il sottoscritto Perito dichiara che il patrimonio netto della **Fondazione Asilo Infantile Don Angelo Merici** è pari ad euro 163.761,33.

Quindi, il sottoscritto Perito

Dichiara

che il valore del patrimonio, espresso alla data del 30/04/2025, della **Fondazione Asilo Infantile Don Angelo Merici,** con sede a Manerba del Garda alla via Don Angelo Merici 13, codice fiscale 87006290172, è pari ad euro 163.761,33 ed

attesta

pertanto che tale valore **non è inferiore** al minimo richiesto dall'art. 22 comma 4, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 30.000,00 (trentamila).

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle norme di legge e dai principi della tecnica professionale.

Brescia, lì 03/07/2025

Dott. Alberto Papa

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs. 117/2017. ----------

Repertorio n.ro 5585 ----------

----------VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno duemilaventicinque ----------

il giorno quattro ----------

del mese di luglio ----------

---------- (04.07.2025) ----------

In Manerba del Garda (BS), Via Don Angelo Merici nn. 11-13, innanzi me **Marco MASSA**, Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, è comparso: ----------

*** PAPA Alberto**, nato a Brescia (BS) il 7 agosto 1962, codice fiscale PPA LRT 62M07 B157C, Commercialista, con studio in Brescia (BS), Via Aldo Moro n. 13, iscritto al n.ro 572/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Brescia, ed al Registro dei Revisori Contabili n.ro 43.134 pubblicato in G.U. n.ro 31/bis del 21 aprile 1995, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi presenta *il documento - perizia che precede*, da lui redatto, relativamente alla ----------

------ **"FONDAZIONE "ASILO INFANTILE DON ANGELO MERICI""** ------

con sede a Manerba del Garda (BS), Via Don Angelo Merici n. 11, codice fiscale n.ro 87006290172, P.IVA n. 00726700982, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia al numero 1418 ed iscritta al n.ro 450128 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia, al fine di attestarne il patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017. ----------

Aderendo alla richiesta io Notaio, lo ammonisco, ai sensi di legge, e lo stesso presta quindi giuramento di rito, ripetendo la formula: *"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi e di aver quindi redatto la perizia che precede al solo scopo di far conoscere la verità*". -------

Il presente verbale è stato da me letto al comparente. -------

Scritto con mezzo meccanico a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto mia direzione, consta di 1 (un) foglio di solo parte della prima facciata. ----------

Allegato "B..." N. 5586 Rep. e N. 4159 Racc.

STATUTO

"FONDAZIONE DON ANGELO MERICI ETS"

Art. 1 - ORIGINE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

È istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "FONDAZIONE DON ANGELO MERICI ETS" che assume la forma giuridica di fondazione.

La "FONDAZIONE DON ANGELO MERICI ETS" trae origine dall'"Asilo infantile Don Angelo Merici" (poi divenuto Scuola dell'Infanzia) istituito nel 1909 per lascito di Don Angelo Merici e per il contributo delle Casse di Risparmio Province Lombarde e intitolato per sovrana concessione.

Inizialmente lo scopo dell'asilo era accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Manerba del Garda (BS) dell'età dai tre ai sei anni.

La scuola materna fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto in data 29 luglio 1909, assumendo la qualifica di I.P.A.B., ai sensi della legge n. 6972/1890 e ss.mm.

Successivamente l'Ente fu escluso dal trasferimento al Comune perché svolgente in modo precipuo attività inerente la sfera educativo/religiosa (ex art. 25 DPR 616/77 con DPCM del 23 dicembre 1978 di cui all'elenco delle II.PP.A.B. della Regione Lombardia).

Con Decreto del Direttore Generale Formazione Istruzione e Lavoro della Regine Lombardia n. 31447 del 17 dicembre 2001 pubblicato sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Lombardia n.3 del 14 gennaio 2002 è stata disposta la de-pubblicizzazione dell'Ente a norma delle leggi regionali n. 21 e 22 del 1990.

A seguito del succitato provvedimento, l'Ente ha acquisito la natura di Fondazione, soggetta alla disciplina degli artt. 14 e ss. del C.C., iscritta al n. 1418 dell'8 febbraio 2002 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private tenuto e gestito dalla Camera di Commercio di Brescia.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Pertanto la Fondazione assume la seguente denominazione:

"FONDAZIONE DON ANGELO MERICI ENTE DEL TERZO SETTORE"

ovvero, in forma abbreviata:

"FONDAZIONE DON ANGELO MERICI ETS"

La Fondazione ha sede in Manerba del Garda (BS).

L'eventuale trasferimento in altra sede all'interno del medesimo comune, potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza l'obbligo di modifica statutaria.

Potrà provvedere nei termini di legge all'istituzione di sedi secondarie.
La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - SCOPI

La Fondazione ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento paritario ai sensi della Legge 62/2000 con Decreto Ministeriale n. 174/63 del 3 marzo 2003, è una fondazione senza fini di lucro e di ispirazione cristiano-cattolica.
La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. di cui alle lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

In particolare, la Fondazione intende svolgere le seguenti attività:
- la gestione diretta ed indiretta di Scuole dell'Infanzia e/o Asili Nido e/o Sezioni "Primavera" nell'ambito della Regione Lombardia, nel rispetto delle norme civilistiche e sanitarie vigenti in materia, al fine di accogliere, secondo il calendario stabilito dal Regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età dai 0 (zero) anni ai 6 (sei) anni;
- provvedere l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, ponendo al centro del suo operare, i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i

principi della Costituzione italiana;
- la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare alla propria identità cristiana nei limiti consentiti dalla loro età;
- favorire l'accoglienza degli alunni svantaggiati per *handicap* fisici e psichici e vietare ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini;
- adottare linee guida dell'attività educativo-didattica, in armonia con il progetto educativo della Fondazione, che recepiscano gli orientamenti e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia e del Progetto Educativo dell'ADASM-FISM (associazione degli asili e scuole materne) di Brescia cui essa aderisce. In particolare la Fondazione riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola-genitori-insegnanti;
- la prestazione di servizi di cui al Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, in conformità al Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 e ss.mm.ii., al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;
- promuovere attività a favore dell'infanzia e dei minori, tra cui la gestione di centri estivi ed attività ricreative e di aggregazione, in particolare a favore di coloro che versano in stato di disagio psicologico e economico, favorendone l'inserimento nelle famiglie e nella società, fornendo un'adeguata assistenza sia dal punto di vista psicologico che finanziario;
- promuovere e favorire l'apertura di luoghi adibiti all'accoglienza dell'infanzia e dei minori al fine di alleviare e superare le situazioni di difficoltà in cui gli stessi si trovano, anche attraverso la gestione in proprio di strutture che si rendessero all'uopo necessarie;
- organizzare tutte quelle attività che, conformemente alle finalità istituzionali concorrano ad alleviare la condizione di disagio in cui versa il fanciullo ed il minore;
- promuovere incontri, convegni, corsi e seminari su problematiche di notevole rilevanza per l'educazione, lo sviluppo psicologico e affettivo dei minori;
- promuovere percorsi formativi, in particolar modo rivolti a persone ed Enti che operano nei settori dell'educazione e dell'infanzia.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la gestione di mense presso Scuole dell'Infanzia e/o Asili Nido e/o Sezioni "Primavera", a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente.

Art. 3 - PATRIMONIO E MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di proprietà, come specificato annualmente a bilancio e nella relazione di stima attestante il patrimonio minimo ex art. 22 D.LGS. n. 117/2017, o che in futuro diverranno di proprietà della stessa.

Il patrimonio conferito potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. avanzi di amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio e provvedere alla conservazione e al mantenimento dello stesso.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

La Fondazione ritrae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istituzionale:

- dal reddito del proprio patrimonio mobiliare od immobiliare;
- dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- da rette e tariffe versate da Enti o Persone a titolo di concorso

al costo dei servizi e prestazioni erogati dalla Fondazione;
- da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.
Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle sue finalità, in osservanza dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017, escluso pertanto ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza, sarà predisposto ed approvato entro i termini di legge.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
Il consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - ORGANI
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti.

Art. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri:

- il Parroco *pro-tempore* della Parrocchia di Manerba del Garda (BS) o un suo rappresentante, quale componente di diritto;
- n. 2 (due) genitori dei bambini iscritti eletti in apposita assemblea con maggioranza di voti espressi. In caso di parità di voti ha precedenza il genitore più anziano di età;
- n. 1 (uno) rappresentante della parrocchia di Manerba del Garda (BS) nominato dal Parroco *pro-tempore*;
- n. 2 (due) componenti nominati dall'Amministrazione Comunale di Manerba del Garda (BS);
- n. 1 (uno) componente nominato dall'ADASM-FISM provinciale di Brescia.

Tutti i componenti il Consigli di Amministrazione, ad eccezione del componente di diritto, durano in carica 3 (tre) anni dalla data di insediamento del Consiglio e possono essere rieletti senza interruzione.
Se durante il triennio vengono a mancare, per qualsiasi causa, membri del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione a norma del presente statuto.
I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del triennio in corso.
Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni, anche in via permanente, senza diritto di voto, esperti nelle varie materie o altre figure.
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta, se deliberato dal Consiglio stesso, il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo compete al Consiglio:

a) eleggere nel suo ambito il Presidente e il Vice-Presidente;
b) nominare il Segretario, l'organo di controllo e l'eventuale revisore legale dei conti;
c) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
d) approvare le modificazioni dello Statuto, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
e) deliberare l'estinzione della Fondazione e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti;
f) deliberare le proposte di carattere organizzativo, pedagogico, didattico, assistenziale e di andamento generale della scuola;
g) approvare il regolamento interno della scuola dell'infanzia, dell'asilo nido e della sezione "Primavera";

h) assumere, sospendere e licenziare il personale e deliberare l'esclusione dei consiglieri per le cause previste dal presente statuto;
i) stipulare atti, convenzioni, contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Ente;
j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
k) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
l) controllare, anche tramite organi con specifica competenza, il conseguimento delle finalità statutarie, del progetto educativo e del regolamento interno;
m) deliberare l'importo della retta di frequenza ed il rimborso delle spese documentate dei Consiglieri;
n) deliberare sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili ed immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
o) deliberare l'accensione di mutui, l'apertura dei conti correnti, l'iscrizione, postergazione e cancellazione delle ipoteche;
p) adempiere inoltre a tutte le funzioni ed esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e deliberare su tutti gli affari che interessano l'Ente.

Art. 8 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, nonché per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziative del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consigli stesso.
La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e almeno 24 ore prima per comprovate ragioni di urgenza delle sedute straordinarie.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accordo unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
Il Consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.
L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto dal precedente articolo 7.
Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone, che debbono avvenire con voto segreto.
Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta al Presidente, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le deliberazioni delle adunanze del Consiglio vengono redatte dal Segretario della Fondazione, o in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla Legge.
Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla legge.
Quando qualcuno degli intervenuti si allontana ne viene fatta menzione sul verbale stesso.
Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Art. 9 - DECADENZA, INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE
I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed in particolare chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.
Sono cause di esclusione:
- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome della Fondazione.

Art. 10 - DIMISSIONI
Le dimissioni per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse.
Nel caso in cui il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'Amministrazione o Ente cui compete la designazione del successore.

Art. 11 - RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Ammi-

nistrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio.
Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente statuto e che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione.
Vigila e dirige tutta l'attività della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte.
In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente e in mancanza di questi, il consigliere più anziano in carica ed in caso di parità il più anziano di età.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L'organo di controllo:
a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e può essere sempre riconfermato.
I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.
In caso di organo collegiale, le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari alle stesse condizioni previste per il Consiglio di Amministrazione nel presente statuto.

Art. 14 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.
È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L'Organo di Revisione Legale dei Conti dura in carica tre anni e può essere sempre riconfermato.

Art. 15 - ORGANI COLLEGIALI
La Fondazione, ai sensi della legge 62/2000, assicura l'istituzione ed il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica.
A tal fine per favorire la partecipazione delle famiglie al conseguimento degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione promuove la costituzione di un organismo collegiale di partecipazione secondo criteri stabiliti da apposito regolamento e norme.

Art. 16 - UTILI
Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.
Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribu-

zione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge o per Statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 - ESTINZIONE

Qualora il consiglio di amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, fatta relativa richiesta all'Autorità Tutoria, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con sede nel Comune di Manerba del Garda (BS), secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, il quale dovrà tener conto dell'origine del patrimonio della Fondazione che deriva da un lascito testamentario di un religioso vincolato all'esercizio di attività educativa e caritatevole nei confronti della prima infanzia, il tutto salvo diversa destinazione imposta per legge, così come disposto dall'art. 9 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 18 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituzione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza. L'organico, le attribuzioni, i diritti e i doveri dei dipendenti, sono fissati con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, tenuto conto anche delle risorse preferibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sulla base della definizione di programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità, può concentrare gli interventi a favore di uno o più settori fra quelli sopra indicati all'art. 2 del presente statuto, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza.

Art. 19 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione dei servizi e del personale della Fondazione, nonché i compiti e le attribuzioni delle figure di responsabilità dei vari settori e servizi, sono disciplinati da norme regolamentari e provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - NORME RESIDUALI

Per qualsiasi altra materia non completata dal presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile, al D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.